

PARROCCHIA SS. TRINITÀ

via dei Boldù, 44 - 36015 SCHIO (VI)

tel. 0445 524.715 - fax 0445 532.673

E-mail: parrocchia@santissimatrinita.it

Sito: www.santissimatrinita.it



IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

“C’è tra noi diversità di doni, ma lo spirito è il medesimo; e vi sono diversi servizi, ma un medesimo Dio che opera ogni cosa in tutti” (1 Cor).

“Il diritto e il dovere di esercitare l’apostolato è comune a tutti i fedeli e anche i laici hanno compiti propri nell’edificazione della Chiesa... Vi siano dei Consigli che aiutino il lavoro apostolico della Chiesa. In essi devono convenientemente collaborare clero, religiose, laici. Questi Consigli potranno servire e coordinare le varie associazioni e iniziative dei laici, rispettando le caratteristiche e l’autonomia di ciascuna” (Vaticano II).

COSTITUZIONE E STATUTO

Art. 1 - È costituito nella parrocchia di SS. Trinità in Schio, il Consiglio Pastorale Parrocchiale secondo il presente Statuto.

Natura

Art. 2 - Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è l’organismo ecclesiale nel quale sacerdoti, religiosi e laici “prestano il loro aiuto nel promuovere l’attività pastorale” della comunità parrocchiale.

Esso consente, garantisce e promuove la corresponsabilità dei membri della parrocchia, sotto la guida del parroco. E’ un organismo di comunione e corresponsabilità nel quale sacerdoti, religiose e laici vivono e si impegnano a collaborare nel lavoro apostolico, in spirito di carità e servizio, per favorire la crescita nella fede e nella testimonianza cristiana.

Esso manifesta inoltre la ricchezza e la varietà dei carismi esistenti nella parrocchia e contribuisce sommamente allo sviluppo della comunione e della missione, che sono dimensioni essenziali della vita ecclesiale.

Compiti

Art. 3 - Affinché il Consiglio Pastorale Parrocchiale possa ricercare, proporre, promuovere, coordinare e verificare un programma pastorale che renda la Parrocchia una autentica comunità di fratelli e sorelle in Cristo, dovrà avere i seguenti compiti:

- studiare ed approfondire tutto quanto riguarda la vita della parrocchia nei suoi diversi aspetti: la situazione locale, l’evangelizzazione e la catechesi, la liturgia, la carità, la formazione e la promozione dei vari settori della pastorale;
- individuare le esigenze pastorali prioritarie; promuovere e coordinare quei progetti e quelle iniziative spirituali, caritative e sociali che favoriscono e rinnovano la vita cristiana servendosi anche della collaborazione di associazioni, gruppi e persone, rispettandone l’autonomia;
- contattare le forze operanti nei vari ambiti della società civile per chiedere e offrire suggerimenti e collaborazione;
- elaborare un programma pastorale annuale, tenendo conto di quello diocesano valorizzando persone e strutture della comunità;
- verificare con scadenze periodiche l’attuazione del programma.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha solamente voto consultivo; va però tenuto presente che il termine “consultivo” assume, in questo caso, un significato del tutto particolare, poiché la funzione del C.P.P. si esercita all’interno della comunità ecclesiale, nella quale i vari carismi, dei laici, dei religiosi e della gerarchia devono integrarsi in uno spirito di comunione.

Stile

Art. 4 - Per assolvere a questi compiti il CPP:

- promuove la mutua stima, il rispetto e la concordia, riconoscendo ogni legittima diversità;
- si pone in atteggiamento di dialogo nei confronti delle strutture civiche e dei gruppi impegnati nella promozione dell'uomo in vista del bene comune.

Composizione

Art. 5 - Il Consiglio Pastorale Parrocchiale è **composto da**:

- Parroco che ne è il Presidente;
- Sacerdoti che collaborano alle attività parrocchiali;
- Rappresentanti delle Comunità religiose presenti nel territorio parrocchiale;
- Eventuali rappresentanti di Diaconi o Ministri istituiti;
- Rappresentanti dei Catechisti;
- Due membri rappresentanti della Parrocchia nel Consiglio Pastorale Vicariale;
- Rappresentanti delle Associazioni, Movimenti ecclesiali e Gruppi di servizio pastorale presenti e operanti in parrocchia
- un Rappresentante del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici, eletto o designato dal Consiglio stesso;
- altri laici nominati dal Parroco rappresentanti della società civile (referenti di zona).

Durata

Art. 6 - Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha durata di quattro anni. I Consiglieri possono essere rieletti per un altro quadriennio e non oltre, se non dopo l'interruzione di un quadriennio.

Organi del Consiglio Pastorale Parrocchiale:

Art. 7 - Sono Organi del Consiglio Pastorale Parrocchiale

- **L'Assemblea Pastorale** (tutti i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale presenti alla riunione). Essa ha il compito della proposta e della verifica del piano pastorale.
- **Il Consiglio Pastorale per gli affari economici (CPAE)**, con un suo Statuto e un suo Regolamento.
- **Le Commissioni** (membri del Consiglio e altri). Esse hanno il compito di seguire più da vicino un settore particolare in ordine al piano pastorale.
- **Il Consiglio di Presidenza.** E' costituito dal parroco, che ne è il Presidente, dal Vice Presidente (eletto dal Consiglio nel suo seno), dai sacerdoti e dalle religiose operanti nella parrocchia e da persone chiamate dal parroco, fra cui il segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- **La Segreteria.** Il Consiglio designa, su proposta del Presidente, un Segretario del Consiglio. Il Segretario può essere coadiuvato nel suo compito da una o più persone che costituiscono la Segreteria.

Funzioni

Art. 8 - Il Consiglio di Presidenza ha il compito di tradurre in atto le decisioni del Consiglio, di preparare e convocare le riunioni fissandone l'ordine del giorno, di coordinare il lavoro, di decidere su questioni ordinarie e urgentissime, di presiedere l'assemblea pastorale.

Art. 9 - Il Segretario ha il compito di:

- Trasmettere a nome del Presidente, l'avviso di convocazione e relativo ordine del giorno ai consiglieri;
- Raccogliere proposte o altri contributi dai consiglieri per presentarli in Segreteria;
- Redigere il verbale riunioni;
- Tenere l'archivio del CPP e curarne la documentazione.

Art. 10 - Ogni scelta amministrativa di rilievo dovrà essere verificata e approvata dal Consiglio Pastorale Parrocchiale.

Sedute

Art. 11 - Il Consiglio si riunisce con periodicità mensile, secondo un calendario compilato all'inizio d'ogni anno pastorale, salvo esigenze particolari. Su proposta del Parroco o di un terzo dei consiglieri il Consiglio Pastorale Parrocchiale si può riunire in seduta straordinaria.

Pubblicità

Art. 12 - Le riunioni del Consiglio sono pubbliche. Qualunque membro della comunità può assistervi come osservatore. I documenti elaborati dal Consiglio saranno resi pubblici.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, se ne ravvisa l'opportunità, può promuovere delle assemblee parrocchiali su problemi o decisioni di particolare importanza e che richiedono il parere di tutti e avrà cura di recepire le indicazioni che verranno dalle assemblee stesse.

Approvazione

Art. 13 - Il presente Statuto con annesso Regolamento è sottoposto all'approvazione del vescovo diocesano ed eventualmente pubblicato sul Bollettino Ufficiale per gli atti di Curia.

Modifiche

Art. 14 - Il presente Statuto può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio e con il voto favorevole della maggioranza (metà più uno).

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Elezioni

Art. 1 - Sono elettori ed eleggibili coloro che, battezzati e cresimati, hanno compiuto rispettivamente 16 e 18 anni alla data in cui sono indette le elezioni.

Art. 2 - La data delle elezioni dei membri elettivi laici è stabilita dalla Presidenza almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio. Di ciò è data comunicazione ai Gruppi e alle Associazioni della Parrocchia, con Avviso pubblico. Queste entità si riuniranno e, con proprie modalità, eleggeranno chi avrà riportato il maggior numero di voti comunicando alla Presidenza, entro il termine di dieci giorni dalla data stabilita delle elezioni, i nomi degli eletti. Il Parroco potrà nominare direttamente un membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici, persone che svolgono un servizio stabile nella comunità, Rappresentanti di Zona della città e persone che si distinguono per la testimonianza cristiana.

Art. 3 - Un Membro decade dal CPP o per dimissioni o per assenze senza giustificazione a tre sedute consecutive e sarà sostituito con i seguenti criteri:

- Se è rappresentante di un gruppo avviene una nuova designazione da parte del gruppo stesso.
- Se è stato eletto dalla comunità, gli succede il primo candidato non eletto.

Riunioni del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Art. 4 - Il Consiglio è convocato dalla Presidenza con avviso spedito o recapitato a cura della Segreteria almeno una settimana prima della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'O.d.G. e l'ora di inizio della riunione (che dovrà terminare possibilmente entro le ore 22,30). All'avviso di convocazione deve essere allegato il verbale della riunione precedente e possono essere uniti documenti e sussidi vari relativi a singoli argomenti all'O.d.G.

Le riunioni possono essere aperte a tutti i fedeli della comunità.

Quando è opportuno, il Consiglio Pastorale Parrocchiale, d'intesa con il Presidente, può invitare alle riunioni altre persone in qualità di esperti.

Art. 5 - Ogni incontro sarà preceduto e terminerà con la preghiera.

Art. 6 - La discussione in Consiglio è moderata da un incaricato dalla Presidenza. In apertura di riunione è data lettura del verbale della riunione precedente. I consiglieri possono chiedere rettifiche e chiarimenti, dopo di che il verbale è approvato per alzata di mano.

Art. 7 - Esaurita la discussione, i consiglieri passano alla votazione sull'argomento che avviene a maggioranza semplice e per alzata di mano. Spetta al Presidente la decisione finale ancorché contraria all'esito della votazione. In tal caso egli, al fine di salvaguardare la comunione operativa, ascolterà attentamente il parere del Consiglio, dal quale non si discosterà se non per giusti e ponderati motivi illustrati al Consiglio stesso.

Art. 8 - L'ordine del giorno termina con la voce *Varie* in riferimento alle quali ogni consigliere ha il diritto di presentare interpellanze.

Programmazione e verifica

Art. 9 - Il CPP organizzerà almeno due volte l'anno, in un clima di preghiera, la programmazione all'inizio dell'anno e, alla conclusione, la verifica del lavoro svolto.

Commissioni

Art. 10 - In riferimento all'attuazione del Piano Pastorale o per altre specifiche esigenze possono essere costituite dalla Presidenza una o più Commissioni, composte da tre a cinque persone. Esse hanno il compito di studiare, approfondire, programmare e attuare il lavoro di un determinato settore pastorale, su mandato o incarico del Parroco dopo aver sentito il Consiglio stesso. Possono far parte delle Commissioni anche persone estranee al Consiglio. Al termine dei lavori assegnati, la Commissione presenterà al Consiglio i risultati ottenuti.

Modifiche

Art. 11 - Il presente Regolamento può essere modificato o integrato su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio e con parere favorevole della maggioranza (metà più uno).

Rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Art. 12 - Alla fine del mandato del Consiglio Pastorale Parrocchiale, il Parroco, sentito il Consiglio stesso, nomina un'apposita commissione incaricata di preparare le nuove elezioni, tenendo presenti le esigenze della comunità parrocchiale, modificando eventualmente il presente regolamento, con le modalità previste all'art. 11.

STATUTO DEL CONSIGLIO PARROCCHIALE PER GLI AFFARI ECONOMICI

La Parrocchia

Art. 1 - La parrocchia è una persona giuridica pubblica, costituita con decreto dell'Ordinario Diocesano (can. 515, 3), riconosciuta nell'ordinamento civile con decreto del Ministro dell'Interno.

Come persona giuridica essa è soggetto di diritto, ha una propria identità, un proprio patrimonio, un proprio codice fiscale, un proprio rappresentate legale. Essa, a norma del Codice (can. 537, 1280), deve avere il proprio consiglio per gli affari economici che coadiuvi il Parroco secondo lo spirito del presente statuto.

Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici

Art. 2 - Il Consiglio parrocchiale per gli affari economici è l'organismo che promuove ed esprime la collaborazione responsabile dei laici con il proprio parroco alla gestione amministrativa della Parrocchia, tenendo conto delle finalità proprie dei beni ecclesiastici quali:

- l'esercizio del culto;
- il decoroso e conveniente sostentamento del Clero e delle persone in servizio della parrocchia;
- le attività pastorali e caritative.

È distinto dal Consiglio Pastorale Parrocchiale e opera nella sfera di sua competenza in conformità alle direttive pastorali diocesane e alle norme canoniche e civili.

Art. 3 - Esso ha il compito di aiutare il Parroco nell'amministrazione del patrimonio parrocchiale, cioè dei beni immobili posseduti dalla parrocchia in ogni modo ad essa appartenenti: chiese del territorio parrocchiale che, a norma del diritto, non abbiano una propria amministrazione, locali annessi, fabbricati, terreni, donazioni, offerte di ogni genere.

Art. 4 - Il Consiglio è formato da fedeli sufficientemente inseriti nella vita parrocchiale e capaci di amministrare con competenza, valutando le scelte economiche con spirito ecclesiale. I componenti sono almeno quattro, oltre il Parroco; vengono nominati dal Parroco stesso, sentito il Consiglio pastorale parrocchiale.

Art. 5 - I consiglieri non possono essere congiunti del Parroco fino al quarto grado di consanguineità o di affinità (can.492), né persone che abbiano interessi con i beni del patrimonio parrocchiale.

Art. 6 - Il Consiglio dura in carica tre anni (can. 1279, 2), ma decade anche prima se c'è il cambiamento del Parroco.

Durante il periodo della vacanza della sede parrocchiale, il Consiglio continua a funzionare solo per ordinaria amministrazione, sotto la presidenza del Presbitero amministratore parrocchiale, nominato dal Vescovo.

I consiglieri possono essere nominati per altri trienni.

Nel caso essi decadano per qualsiasi ragione durante il triennio e in caso di dimissioni, il Parroco provvede alla loro surroga, sentito il Consiglio pastorale parrocchiale.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 7 - Tutti i membri del Consiglio sono moralmente responsabili dell'amministrazione del patrimonio parrocchiale di fronte alla comunità parrocchiale e all'ordinario diocesano (can.1287, 1 e2).

Compiti del Consiglio

Art. 8 - I compiti del Consiglio sono:

- a) coadiuvare il Parroco nel predisporre il bilancio preventivo della Parrocchia, elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura;
- b) approvare alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo;
- c) presentare tale consuntivo annuale al Consiglio Pastorale Parrocchiale e alla Comunità
- d) esprimere il parere sugli atti di straordinaria amministrazione;

- e) curare l'aggiornamento annuale dello stato patrimoniale della Parrocchia, il deposito dei relativi atti e documenti presso la Curia diocesana e l'ordinata archiviazione delle copie negli uffici parrocchiali.
- f) redigere un dettagliato inventario dei beni immobili e mobili a qualsiasi titolo appartenenti alla parrocchia, con la loro descrizione e stima preventiva, debitamente sottoscritto dal Presidente e da altri consiglieri. Una copia di tale inventario viene custodita nell'archivio parrocchiale ed un'altra inviata all'archivio della Curia Vescovile, curando che siano di volta in volta segnate eventuali variazioni al patrimonio parrocchiale;
- g) vigilare sui beni della parrocchia, provvedendo alla loro ordinaria manutenzione, curando che siano messi al sicuro con strumenti validi civilmente (es. assicurazione);
- h) adempiere le norme canoniche e civili anche riguardo alla locazione di manodopera e alla giusta retribuzione ai lavoratori dipendenti dalla parrocchia, evitando che dalla inosservanza di qualche legge, derivi danno ai beni ecclesiali (can. 1286);
- i) redigere i bilanci annuali da sottoporre all'approvazione del Consiglio diocesano per gli affari economici (can. 1287, 1), sia quello preventivo, segnalando settori di attività in cui impiegare le somme disponibili, e quale si riporteranno annualmente le eventuali variazioni, sia quello consuntivo, prendendo visione della contabilità e verificando le giustificazioni di cassa;
- j) assegnare, secondo il provvedimento dell'Ordinario Diocesano compenso mensile al parroco e ad altri addetti al servizio della Parrocchia, nonché al diacono coniugato che lavora a tempo pieno (can. 222).

Art. 9 - Il Parroco che nel diritto comune (can. 532) è legale rappresentante della parrocchia, è pure il Presidente del Consiglio parrocchiale per gli affari economici. Egli sceglie tra i consiglieri il Segretario del Consiglio. Il Segretario e il Cassiere fanno parte di diritto del Consiglio pastorale parrocchiale.

Compiti del Presidente

Art. 10 - I compiti del Presidente sono:

- a) convocare il Consiglio con la frequenza necessaria ai compiti da svolgere e comunque, almeno ogni trimestre, e presiederne le riunioni;
- b) sottoscrivere, unitamente al Cassiere, i bilanci sia annuali che periodici e presentare quelli annuali, in doppia copia, entro il 31 marzo, per sottoporli all'approvazione dell'Ordinario diocesano, il quale li farà esaminare dal Consiglio diocesano per gli affari economici;
- c) eseguire prelevamenti su eventuali libretti a risparmio o c/c bancari e postali, in cui è depositato il denaro della parrocchia;
- d) sottoscrivere con altri due consiglieri, l'inventario dei beni immobili e mobili e le relative variazioni;
- e) sciogliere il Consiglio per validi motivi, d'accordo con il Consiglio diocesano per gli affari economici.

Art. 11 - Il Presidente può affrontare spese per bisogni urgenti della parrocchia sino alla concorrenza di 1000,00 € informandone il Consiglio nella riunione successiva

Compiti del Segretario

Art. 12 - I compiti del Segretario sono:

- a) notificare ai membri del Consiglio le convocazioni alle sedute con l'o.d.g.;
- b) redigere i verbali delle riunioni;
- c) tenere il registro dei verbali e presentarlo al Vicario foraneo nella visita annuale;
- d) custodire diligentemente nell'archivio parrocchiale i documenti amministrativi (atti notarili, contratti, inventari, registro patrimoniale, registri di cassa completi, ...);
- e) curare l'affissione dei rendiconti annuali e trimestrali all'albo parrocchiale, per almeno due domeniche consecutive, per l'opportuna conoscenza dei fedeli (can. 1287,2).

Compiti del Cassiere

Art. 13 - I Compiti del Cassiere sono:

- a) riscuotere a tempo debito quanto dovuto alla parrocchia per redditi di qualsiasi natura, donazione, ... (can. 1287);
- b) pagare puntualmente quanto dovuto alla parrocchia stessa per tasse, assicurazioni, luce, telefono, acqua, manutenzione locali e spese in genere;

- c) predisporre i bilanci annuali sia preventivi che consuntivi, per l'approvazione del Consiglio e quelli trimestrali per l'affissione all'albo parrocchiale e sottoscriverli unitamente al Presidente;
- d) eseguire prelevamenti su eventuali libretti a risparmio o c/c bancari o postali preventivamente disposti dal Presidente;
- e) tenere aggiornati i libri contabili con allegati i documenti giustificativi delle spese e, a richiesta, offrirli alla consultazione degli altri consiglieri;
- f) custodire il denaro della parrocchia, facendo in modo che esso sia depositato in libretti a risparmio o c/c bancari o postali intestati alla parrocchia.

Norme per una corretta amministrazione ordinaria

Art. 14 - Il Parroco è amministratore, non proprietario dei beni della parrocchia. Egli, pertanto, non può rinunciare ai diritti della parrocchia, non può favorire terzi con i beni della parrocchia, non può fare valutazioni discrezionali quando tratta con terzi a nome della parrocchia;

Il Parroco può erogare offerte e sussidi per fini di pietà e di carità solo entro i limiti dell'amministrazione ordinaria (can. 1285) e solo con beni mobili non appartenenti al patrimonio stabile.

Tutte le offerte dei fedeli fatte al Parroco si presumono fatte alla parrocchia, salvo che non consti il contrario (can. 1267, 1);

Parimenti si presumono fatte alla parrocchia le offerte dei fedeli fatte ad altro presbitero o persona che svolge qualche incarico parrocchiale (can.531);

Il denaro contante della parrocchia può essere depositato solo sui conti bancari o postali intestati alla parrocchia, a firma del parroco pro tempore;

La stessa norma vale per il denaro di associazioni parrocchiali. Nei suddetti conti non dovranno essere versate somme appartenenti al parroco a titolo personale.

Atti di straordinaria amministrazione

Art. 15 - Sono Atti di straordinaria amministrazione:

- a) le locazioni;
- b) le alienazioni di qualsiasi tipo (can. 638, 1290, 1298);
- c) le permutate;
- d) l'accettazione di donazioni, da parte di terzi, all'ente ed eventuali donazioni dell'ente;
- e) enfiteusi - affrancazione canone;
- f) interrimento di piante di alto fusto;
- g) contrazione di mutui;
- h) liti attive e passive (can. 1288);
- i) acquisti e spese oltre la somma di 5000,00 €, se esiste la disponibilità di cassa della parrocchia;
- j) acquisti e spese oltre la somma di 2.000,00 €, se non c'è la disponibilità di cassa.

Per la validità degli atti di straordinaria amministrazione, il Parroco deve chiedere l'autorizzazione scritta all'Ordinario diocesano (can. 1281, 1), tramite l'Ufficio Amministrativo Diocesano.

Tale richiesta deve essere corredata dal parere del Consiglio parrocchiale per gli affari economici.

La mancata autorizzazione comporta la nullità del negozio e la conseguente responsabilità del legale rappresentante.

Art. 16 - Il presente Statuto resterà in vigore per un triennio.

Riunioni, validità e verbali

Art. 17 - Il Consiglio parrocchiale per gli Affari Economici si **riunisce almeno ogni quadrimestre** ed ogni qualvolta il parroco lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due membri del Consiglio. Alle riunioni potranno partecipare, su invito del presidente, anche altre persone in qualità di esperti. Ogni consigliere ha facoltà di far mettere a verbale le osservazioni che ritiene opportune. Per la validità delle riunioni del Consiglio, è necessaria la **presenza della maggioranza dei consiglieri. I verbali del Consiglio**, redatti su apposito registro, vanno firmati dal parroco e dal segretario del Consiglio stesso e approvati nella seduta successiva. Verbali, registri, libri contabili e documenti amministrativi devono essere conservati unicamente nell'Ufficio - Archivio parrocchiale.

Esercizio finanziario e rendiconto

Art. 18 - L'esercizio finanziario della parrocchia va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ciascun esercizio, e comunque entro il mese di marzo successivo, il parroco presenterà al vescovo diocesano il resoconto consuntivo, debitamente firmato dai membri del Consiglio. Il CPAE presenta annualmente al Consiglio pastorale e alla Comunità parrocchiale, **il rendiconto delle componenti essenziali delle entrate e delle uscite**, verificatesi nel corso dell'esercizio, e la relazione sulla situazione economico-finanziaria della parrocchia, indicando le iniziative opportune per il reperimento delle risorse necessarie alla realizzazione delle finalità pastorali e per il sostentamento del clero parrocchiale.

Rinvio a norme generali

Art. 19 - Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento si applicheranno le norme del diritto canonico.